PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2012/C 135/09)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), la Commissione avvisa che, se non sarà avviato un riesame secondo la procedura seguente, le misure antidumping di seguito indicate scadranno alla data menzionata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti esposti nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (Unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (²) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese(i) di origine o di esportazione	Misure	Riferimenti	Data di sca- denza (¹)
Diidromircenolo	India	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 63/2008 del Consiglio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 1)	27.1.2013

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella presente colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.